



DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91 ART. 18

“CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI”

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Tutti i soggetti che producono reddito di impresa, residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo in cui operano.

### **PROGETTI AMMISSIBILI**

Tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015 sia in proprietà che in leasing finanziario. I beni che danno diritto al credito d'imposta sono esclusivamente quelli compresi nel codice ATECO 28.

L'importo minimo di ogni singolo bene deve essere pari ad almeno 10.000€. Possono usufruire dell'agevolazione anche le costruzioni in economia.

### **AGEVOLAZIONI**

Consistono in un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese (sostenute nel periodo di ammissibilità) in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali di cui alla classificazione ATECO 28, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. È data facoltà di escludere dal calcolo della media l'esercizio in cui l'investimento è stato maggiore.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. Il credito d'imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 .

Il beneficio è soggetto a revoca in caso di cessione prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto e/o di trasferimento dei beni all'estero.

### **Per informazioni:**

Via Sorrisole, 82  
21100 Varese

STUDIO IMPRESA SRL

[info@st-impresa.com](mailto:info@st-impresa.com)  
[www.st-impresa.com](http://www.st-impresa.com)

Tel. 0332 237287  
Fax 0332 1641330